

Allegato " D " all'atto

Rep. n. 13462

Racc. n. 9150

STATUTO

Art. 1

DEFINIZIONI

I termini di seguito elencati hanno il significato per ciascuno di essi qui di seguito indicato:

Fondatore Promotore: indica l'Ordine Nazionale dei Biologi e, alla sua cessazione, la Federazione nazionale degli Ordini dei biologi da istituire ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561;

Fondazione: indica la "FONDAZIONE ITALIANA BIOLOGI", in breve "F.I.B."

Art. 1-bis

DENOMINAZIONE E SEDE

È costituita una Fondazione denominata "Fondazione Italiana Biologi", in breve "F.I.B."

La Fondazione ha sede legale presso il Fondatore Promotore, alla data di sottoscrizione dell'atto costitutivo in Roma, Via Icilio n. 7. Il Comitato Direttivo potrà, ove ritenuto opportuno, istituire sedi secondarie e uffici su tutto il territorio nazionale e all'estero.

Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di partecipazione, nell'ambito del più vasto genere delle fondazioni disciplinato dal Codice Civile e delle leggi collegate.

Art. 2

DURATA

La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata.

Art. 3

SCOPI - FINALITÀ

La Fondazione non ha fini di lucro, né diretto né indiretto, è apolitica e non confessionale, e gli eventuali utili debbono essere utilizzati per realizzare i suoi fini istituzionali.

La finalità della Fondazione sono quelle di:

a) promuovere la formazione, l'aggiornamento tecnico scientifico costante e l'informazione professionale di coloro che sono o saranno iscritti nell'albo dei biologi o in altri albi tenuti dal Fondatore Promotore ovvero dagli Ordini dei biologi di cui all'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre



1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, oltre che l'individuazione di specializzazioni all'interno della professione, la formazione degli aspiranti biologi e quindi, in generale, mediante la promozione e l'attuazione di ogni iniziativa diretta allo studio e all'approfondimento, a livello scientifico e tecnico-applicativo, delle materie che costituiscono attualmente, o che potranno costituire in futuro, oggetto della professione di biologo nonché delle materie complementari o comunque attinenti alla stessa;

b) organizzare iniziative di studio e di ricerca in campo didattico e scientifico nei diversi rami di competenza dei biologi e compiere tutte le indagini e sondaggi necessari ed utili per diffondere la maggiore conoscenza sia ai professionisti che agli utenti finali nelle materie di studio dei biologi;

c) ideare, intraprendere, organizzare e promuovere iniziative volte ad educare al rispetto e alla salvaguardia dell'ambiente, sia come forma di tutela e prevenzione dello stesso, sia come forma di educazione sociale, nonché a promuovere e divulgare studi di ricerche per la tutela e la valorizzazione dell'ambiente e della salute. In particolare si propone di promuovere e favorire lo sviluppo della cultura scientifica, la ricerca scientifica, l'innovazione tecnologica e l'applicazione delle regole e delle norme tecniche nei settori della scienza e delle tecnologie riguardanti l'ambiente, con particolare riferimento alla sanità, la nutrizione umana e animale, la tutela dei beni culturali, il settore agroalimentare, ecc., oltre che garantire la qualità e la sicurezza di questi diversi rami scientifici, diffondendone la conoscenza e mettendone in rilievo l'importanza economico-sociale;

d) istituire corsi di aggiornamento, di perfezionamento, di specializzazione e di preparazione alla professione di biologo, anche avvalendosi di consulenti esterni o convenzionandosi o stringendo altri rapporti giuridici ed economici con Università, enti pubblici e privati, sia in Italia, sia all'estero;

e) sostenere e valorizzare le attività di formazione, aggiornamento ed informazione professionale svolte da altri enti accreditati e comparteciparvi sotto qualsiasi forma di collaborazione economico-giuridico [sponsorizzazione, associazione in partecipazione, partnership (c.d. partenariato), etc.];

f) supportare il Fondatore Promotore per la realizzazione ed attuazione dei programmi e delle iniziative di formazione, aggiornamento ed informazione professionale dei biologi e di coloro che studiano per divenirli, previsti dalla legge o dai regolamenti, nonché da delibere ed indicazioni degli organismi in materia;

g) promuovere, sostenere ed attuare, direttamente o per il tramite di soggetti dalla stessa individuati, iniziative volte a favorire lo sviluppo delle attività di ricerca di base, di trasferimento e clinica nel campo delle scienze biomediche;

h) nell'ambito delle scienze predette e in forma integrata con la ricerca scientifica, promuovere e sostenere l'attività di assistenza sanitaria, nelle diverse forme (prevenzione, cura e riabilitazione), con le modalità ritenute più opportune, anche

realizzando o assumendo in gestione strutture sanitarie, oppure partecipando e sostenendo iniziative realizzate da altri enti;

3) favorire lo sviluppo della ricerca biomedica e della assistenza sanitaria, nonché l'integrazione di tali attività, attraverso la elaborazione e attuazione di programmi di formazione e la partecipazione a iniziative formative poste in essere da altri enti.

Ai fini di cui sopra, la Fondazione potrà promuovere ogni attività strumentale, utile o necessaria allo scopo, anche in collaborazione e/o mediante convenzione con altri soggetti, pubblici o privati, che perseguano finalità analoghe alle proprie ed in particolare anche avvalendosi di consulenti esterni con i quali verranno sottoscritti singoli contratti di consulenza professionale, anche a titolo oneroso o convenzionandosi con Università o enti pubblici o privati, sia sul territorio nazionale che all'estero e dotandosi altresì di personale dipendente al fine di creare la propria organizzazione interna.

Inoltre, ed a mero titolo esemplificativo, la Fondazione potrà, anche a titolo oneroso:

- * organizzare convegni, conferenze, seminari, dibattiti, corsi, proiezione di film e documentari, anche direttamente realizzati, promuovere tali eventi, sponsorizzarli e parteciparvi a qualunque titolo;

- * organizzare lezioni e corsi di aggiornamento, formazione e specializzazione, gruppi di studio e di ricerca;

- * divulgare con ogni mezzo, anche tramite pubblicazioni (con espressa esclusione dei quotidiani), gli atti di convegni, corsi e seminari, nonché i risultati degli studi e delle ricerche eventualmente compiuti;

- * promuovere o realizzare riviste con cadenza periodica nonché ogni altra opera cartacea, audiovisiva o multimediale (ferma l'espressa esclusione dei quotidiani);

- * istituire borse di studio, premi o assegni finalizzati all'approfondimento culturale e all'arricchimento professionale dei destinatari nei settori della ricerca scientifica di pertinenza; le borse di studio saranno assegnate a persone meritevoli, tenuto conto di uno o più dei seguenti requisiti: titoli scolastici, accademici e professionali posseduti, titoli scientifici acquisiti, lavoro di ricerca già svolto o da svolgere, condizione economica;

- * creare e gestire biblioteche, emeroteche, videoteche e nastroteche, nonché strumenti informatici e telematici;

- * acquisire la titolarità di brevetti, marchi e in generale di tutti i diritti sulle opere dell'ingegno nei settori attinenti agli scopi di cui al presente articolo, nonché di licenze per lo sfruttamento dei medesimi;

- * erogare servizi strumentali ai propri scopi e/o alle attività di cui ai punti precedenti, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli di consulenza fiscale, legale e previdenziale avvalendosi di professionisti dei detti settori e comunque nel rispetto della normativa in tema di attività riservate ad iscritti a Registri, Collegi, Ordini od Albi professionali.

La Fondazione potrà inoltre:

- (i) acquisire immobili in proprietà, in locazione, leasing o comodato e accettarli in donazione, legato o conferimento, da utilizzare quale sede legale o amministrativa o come sede delle attività della Fondazione e stipulare ogni opportuno atto o contratto, tra cui contratti di locazione, mutui, convenzioni anche trascrivibili in pubblici registri con enti pubblici o privati e concedere ipoteche;
- (ii) investire gli eventuali proventi della propria attività, anche quelli provenienti dai beni immobili, nella realizzazione degli scopi statutari;
- (iii) esercitare ogni altra attività, anche di prestazione di servizi che, direttamente od indirettamente, sia utile per il raggiungimento dei fini istituzionali suindicati, nonché coordinare e pubblicizzare tutte le attività intraprese o a cui partecipa per il raggiungimento del suo scopo e comunque attinenti al mondo dei biologi;
- (iv) coordinarsi con altri enti operanti nel settore o anche esterni allo stesso, aggregare ed aggregarsi ad altri enti per rendere più efficace la propria attività, nonché partecipare o costituire società di persone o capitale, consorzi, associazioni ed ogni altra struttura economico-organizzata con finalità simile alla propria.

Art. 4

PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è costituito da tutti i suoi beni e di ogni altro diritto o rapporto giuridico a questa facenti capo e più specificatamente:

- a) dalle somme conferite dal Fondatore a tale titolo (fondo di dotazione);
- b) dai beni mobili o immobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- c) da elargizioni o contributi, sotto qualsiasi forma, che provengano a tale titolo da parte dei Fondatori, dei Partecipanti, nonché da terzi, per tali intendendosi persone fisiche, giuridiche, enti pubblici o privati;
- d) da eventuali contributi dello Stato, della Unione Europea, di enti nazionali, anche territoriali, sovranazionali o di privati.

Tutti detti apporti sono da imputarsi a patrimonio sempreché in sede di erogazione non siano espressamente destinati al fondo di gestione

Per il perseguimento degli scopi e delle finalità di cui al presente Statuto, e per garantire il funzionamento della Fondazione, il patrimonio non potrà essere inferiore ad Euro 100.000,00 (centomila e zero centesimi).

In caso di riduzione del patrimonio sotto detta soglia minima, dovrà essere deliberato lo scioglimento della Fondazione dagli organi competenti e secondo le modalità determinate dall'atto costitutivo e dal presente Statuto, eccetto il caso che si provveda, senza indugio, alla reintegrazione del patrimonio almeno sino alla soglia minima.

Gli investimenti del patrimonio dovranno essere effettuati in forme non soggette a rischio.

È fatto espressamente divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

I contributi, i lasciti e le donazioni che la Fondazione avesse a conseguire per un determinato fine, saranno tenuti distinti dal restante patrimonio sociale e destinati al fine determinato dell'atto di liberalità; le rendite da questi derivanti dovranno essere utilizzate in conformità del vincolo di destinazione fissato dal legislatore o dal dante causa.

Art. 4-bis

FONDO DI GESTIONE

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- a) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima
- b) da lasciti derivanti da atti di liberalità o successioni per causa di morte che non siano espressamente destinati al patrimonio;
- c) da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, dall'Unione Europea, da Enti territoriali ed altri enti pubblici e persone fisiche e giuridiche private;
- d) dagli ulteriori contributi volontari dei Fondatori e dei Partecipanti, non specificamente destinati ad integrare il patrimonio della Fondazione;
- e) dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie strumentali e connesse.

Il fondo di gestione della Fondazione è impiegato per il funzionamento della Fondazione medesima e per il raggiungimento dei suoi scopi.

Art. 5

PARTECIPANTI

I partecipanti alla Fondazione si suddividono in:

- Fondatori;
- Partecipanti.

È Fondatore Promotore l'Ordine Nazionale dei Biologi, con sede in Roma Via Icilio n. 7, e, alla sua cessazione, la Federazione nazionale degli Ordini dei biologi di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561.

Possono divenire Fondatori, a seguito di delibera adottata a maggioranza assoluta dal Comitato Direttivo, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, gli enti o agenzie che contribuiscano al patrimonio o al fondo di gestione nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Comitato Direttivo medesimo.

Possono ottenere la qualifica di Partecipanti, a seguito di delibera del Comitato Direttivo, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, gli enti e le associazioni che contribuiscono agli scopi della Fondazione:

- 1) con conferimenti in denaro in misura non inferiore a quella stabilita annualmente dal Comitato Direttivo;
- 2) con l'attribuzione di beni, materiali e immateriali e servizi;
- 3) con attività professionali di particolare rilievo.

Il Comitato Direttivo potrà determinare, con regolamento, la possibile suddivisione e il raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione, in relazione alla continuità, qualità e quantità dell'apporto.

Art. 6

- *soppresso* -

Art. 7

ORGANI

Sono organi della Fondazione:

- a) il Presidente;
- b) il Comitato Direttivo;
- c) il Comitato Scientifico;
- d) il Collegio dei Revisori;
- e) il Vicepresidente;
- f) l'Assemblea di Partecipazione.

Con le modalità previste nel presente Statuto è, inoltre, nominato il Direttore Generale.

Le cariche di Presidente della Fondazione, membro del Comitato Direttivo, componente del Collegio dei Revisori e Direttore Generale, non sono tra loro cumulabili.

Tutti gli Organi restano in carica sino alla nuova nomina.

Art. 8

IL PRESIDENTE

L'Assemblea di Partecipazione, con le maggioranze di cui all'articolo 9, comma 5, nomina il Presidente della Fondazione, che deve essere in possesso del titolo di biologo, con una anzianità di iscrizione al relativo albo professionale di almeno venti anni. Il primo Presidente successivo alla revoca dello stato di liquidazione della Fondazione deliberata dal Comitato Direttivo in data 12 febbraio 2021 coincide con il Presidente del Consiglio dell'Ordine nazionale dei biologi in carica ai sensi dell'articolo 9, comma 3, della legge 11 gennaio 2018, n. 3.

Il Presidente resta in carica per 5 (cinque) anni e la sua nomina è rinnovabile.

Al Presidente sono affidati i seguenti compiti:

- a) rappresenta legalmente la Fondazione;
- b) sta in giudizio;
- c) vigila sull'applicazione dello Statuto, di concerto con il Direttore Generale;
- d) esercita le funzioni demandategli dal Comitato Direttivo;
- e) cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno alle iniziative della Fondazione;
- f) presiede e convoca il Comitato Direttivo e l'Assemblea di Partecipazione e forma l'ordine del giorno delle relative sedute, salvo quanto previsto all'articolo 9, comma 6;
- g) conferisce incarichi a professionisti e consulenti esterni, rilascia procure speciali, anche alle liti, per stare in giudizio, in coerenza con i programmi esecutivi approvati dal Comitato Direttivo.

In caso di urgenza il Presidente può adottare tutti i provvedimenti di competenza del Comitato Direttivo, limitatamente alla necessità di garantire la normale ed ordinaria amministrazione della Fondazione; tali provvedimenti dovranno poi essere ratificati dal Comitato Direttivo, nella prima seduta successiva al compimento dell'atto medesimo.

In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, la rappresentanza della Fondazione spetta al Vicepresidente; l'Assemblea di Partecipazione dovrà, tuttavia, provvedere, senza indugio, alla nomina del nuovo Presidente, che resterà in carica per il tempo residuo del mandato del Presidente medesimo.

In ogni momento l'Assemblea di Partecipazione, su invito del Comitato Direttivo, può revocare l'incarico in presenza di gravi motivi; a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono da considerarsi gravi motivi la condanna definitiva per un reato che prevede la pena della reclusione di almeno due anni e l'irrogazione definitiva di una sanzione disciplinare che ha comporta la sospensione dall'esercizio della professione di biologo per almeno 2 mesi.

Art. 9

IL COMITATO DIRETTIVO

La Fondazione è amministrata da un Comitato Direttivo.

Il Comitato Direttivo è composto da nove membri, salvo quanto previsto all'articolo 9, comma 6, che restano in carica per 4 (quattro) anni, scelti tra soggetti in possesso del titolo di biologo, con una anzianità di iscrizione al relativo albo professionale di almeno dieci anni, nominati dall'Assemblea di Partecipazione con le maggioranze di cui all'articolo 9, comma 6, di modo che siano rappresentati tutti i Fondatori. La



nomina è rinnovabile. Il primo Comitato Direttivo successivo alla revoca dello stato di liquidazione della Fondazione deliberata dal Comitato Direttivo in data 12 febbraio 2021 è composto esclusivamente dai componenti del Consiglio dell'Ordine nazionale dei biologi in carica ai sensi dell'articolo 9, comma 3, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, fino al termine di tale ultimo mandato.

L'Assemblea di Partecipazione può in ogni momento revocare qualsiasi membro del Comitato Direttivo che abbia perso i requisiti previsti per la carica, abbia subito una sentenza di condanna penale divenuta definitiva per un reato che prevede la pena della reclusione di almeno due anni, si sia reso inadempiente ai doveri inerenti alla carica, si sia reso colpevole di comportamenti contrari ed incompatibili con gli scopi della Fondazione o abbia subito l'irrogazione definitiva di una sanzione disciplinare che ha comporta la sospensione dall'esercizio della professione di biologo per almeno 2 mesi; in tale eventualità provvede, senza indugio, a nominare un nuovo componente per la durata residua del mandato del componente sostituito.

Colui che è stato revocato dall'incarico, non può più ricoprire alcun ruolo all'interno della Fondazione.

Il Comitato Direttivo, che viene convocato dal Presidente almeno una volta ogni 3 (tre) mesi con un preavviso di almeno 7 (sette) giorni tramite lettera a.r., fax o posta elettronica certificata, decide sui punti posti all'ordine del giorno a maggioranza assoluta dei componenti presenti alla seduta validamente costituita, eccetto che nei casi previsti dall'Atto Costitutivo o dal presente Statuto; la seduta è validamente costituita se sono presenti almeno la metà più uno dei componenti. Per ogni seduta il Comitato Direttivo nomina, tra i suoi componenti, un segretario con il compito di redigere il verbale sotto la Direzione del Presidente e di sottoscriverlo insieme a quest'ultimo. Spetta al Presidente accertare la validità della seduta, che può essere dichiarata anche in difetto delle comunicazioni di cui al primo periodo.

Le riunioni del Comitato Direttivo possono svolgersi anche in più luoghi, audio/video collegati, alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Il Presidente è tenuto a convocare il Comitato Direttivo su argomenti specifici ogni qual volta gliene faccia richiesta almeno un terzo dei componenti del Comitato Direttivo medesimo o un decimo dell'Assemblea di Partecipazione ovvero, in

presenza di una seduta già convocata e qualora non sia ancora decorso il termine di cui al comma precedente, a integrare il relativo ordine del giorno, dandone comunicazione ai componenti del Comitato Direttivo nel rispetto delle modalità e del termine di cui al comma precedente.

Il Comitato Direttivo svolge ogni attività di amministrazione della Fondazione utile e necessaria al raggiungimento degli scopi statutari e in particolare:

- * stabilisce il compenso dei singoli organi;
- * prende provvedimenti in merito all'allontanamento dei Partecipanti;
- * delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati, lasciti o donazioni, nonché per l'acquisto di beni strumentali ed immobili;
- * delibera in ordine all'accettazione, a qualunque titolo di contributi o donazioni provenienti dal Fondatore;
- * nomina commissioni o tavoli di lavoro, temporanei o permanenti, utili per il raggiungimento dello scopo della Fondazione;
- * determina la quota di contributo minimo per i Partecipanti;
- * delibera, sulla base delle esigenze rilevate dal Direttore Generale, l'assunzione o il licenziamento del personale nel rispetto della normativa vigente;
- * decide sugli investimenti del patrimonio, sull'impiego di ogni altro diritto o utilità proveniente alla Fondazione e su ogni attività di straordinaria amministrazione della fondazione, con delibera resa esecutiva dal Presidente della Fondazione, anche per la stipula di singoli contratti che realizzino l'attività negoziale della Fondazione;
- * delibera di accendere od estinguere conti correnti;
- * delibera il conferimento di garanzie, anche reali, contrae mutui, stipula contratti di leasing immobiliare e acquisisce e cede partecipazioni anche societarie, con delibera resa esecutiva dal Presidente della Fondazione;
- * delibera la stipula di contratti di locazione e comodato;
- * predisporre regolamenti o protocolli;
- * delega, con propria delibera, funzioni ad uno o più dei suoi componenti;
- * formula i programmi esecutivi per le varie attività della Fondazione;
- * predisporre i regolamenti interni per il proprio funzionamento;
- * nomina, su designazione del Presidente, il Direttore Generale;
- * delibera all'unanimità lo scioglimento della Fondazione nel caso di abbassamento del patrimonio della Fondazione sotto i 100.000,00 (centomila e zero centesimi) euro e in tal caso nomina i liquidatori della stessa. I liquidatori della Fondazione saranno comunque nominati dal Comitato Direttivo all'unanimità anche in tutti gli altri casi di scioglimento previsti dalla legge;

- * cura la tenuta di un registro, sottoscritto e vidimato, con numerazione progressiva, contenente tutti i singoli verbali delle adunanze ed ogni altro atto, anche strumento elettronico, la cui tenuta sia riconosciuta allo stesso, dalla legislazione vigente;
- * delibera all'unanimità, sentito il parere dell'Assemblea di Partecipazione, sia le modifiche all'atto costitutivo ed allo statuto, sia la loro accettazione;
- * adempie tutte le formalità per procedere alle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
- * approva, con il parere favorevole dell'Assemblea di Partecipazione, il bilancio preventivo e consuntivo nel rispetto della modalità e dei termini di cui all'articolo 16.

Art. 10

IL COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato Scientifico è l'organo interno della Fondazione che formula proposte e pareri al Comitato Direttivo in ordine ai programmi e alle attività statutarie e definisce gli aspetti tecnici e scientifici dei piani delle attività.

I suoi componenti, nominati nel numero massimo stabilito dal Comitato Direttivo tra persone particolarmente che si sono particolarmente distinte nei settori di interesse della Fondazione, restano in carica per lo stesso periodo in cui è in carica il Comitato Direttivo; la nomina è rinnovabile.

Il Comitato Scientifico può articolarsi in commissioni, che possono operare disgiuntamente ma in modo coordinato.

All'atto della nomina dei componenti del Comitato Scientifico, il Comitato Direttivo nomina il suo Coordinatore.

Il Coordinatore del Comitato Scientifico può essere chiamato a partecipare alle sedute del Comitato Direttivo, senza diritto di voto.

L'eventuale compenso, o rimborso spese, è determinato all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'incarico.

L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca.

Art. 11

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea di Partecipazione fra persone di elevata professionalità iscritte nell'Albo dei revisori legali.

Il Collegio dei Revisori dura in carica tre anni, fino all'approvazione del bilancio di esercizio del terzo anno del loro mandato, ed è rieleggibile.

Il Collegio dei Revisori elegge al suo interno un Presidente.

Il Collegio dei Revisori:

- a) provvede al riscontro della gestione finanziaria;

b) accerta la regolare tenuta delle scritture contabili;

c) esprime il proprio parere sui bilanci preventivi e consuntivi mediante apposite dettagliate relazioni, al relativo progetto di bilancio, da depositare presso la sede della Fondazione almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'approvazione da parte del Comitato Direttivo;

I componenti del Collegio dei Revisori possono partecipare alle riunioni del Comitato Direttivo senza diritto di voto e senza rilevare ai fini della costituzione della maggioranza.

Delle riunioni viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione.

Il compenso dei componenti del Collegio dei Revisori è determinato dal Comitato Direttivo.

Art. 12

IL VICEPRESIDENTE

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente della Fondazione in caso di assenza o di impedimento temporaneo.

Tale incarico è ricoperto ogni sei mesi da un membro del Comitato Direttivo, scelto dal Comitato stesso, secondo il principio dell'alternanza.

Art. 12-bis

L'ASSEMBLEA DI PARTECIPAZIONE

L'Assemblea di Partecipazione è costituita dai Fondatori e dai Partecipanti.

L'Assemblea di Partecipazione formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi e obiettivi della Fondazione nonché sui bilanci preventivo e consuntivo.

È presieduta dal Presidente della Fondazione ed è convocata, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale della Fondazione, almeno una volta l'anno.

L'Assemblea di Partecipazione delibera a maggioranza assoluta, salvo per quanto stabilito ai due commi seguenti.

La delibera dell'Assemblea di Partecipazione con cui viene nominato il Presidente della Fondazione deve essere assunta con il voto unanime dei Fondatori.

L'Assemblea di Partecipazione nomina i componenti del Comitato Direttivo fra i soggetti designati dai Fondatori. Ogni Fondatore designa un componente del Comitato Direttivo; al Fondatore Promotore compete la designazione di tutti i componenti residui. Nel caso in cui Fondatori dovessero superare il numero di 9 (nove), quello dei componenti del Comitato Direttivo viene aumentato fino al primo numero dispari sufficiente a consentire a ciascun Fondatore di designare un componente.

Per ogni seduta l'Assemblea di Partecipazione nomina, tra i suoi componenti, un segretario con il compito di redigere il verbale sotto la direzione del Presidente e di sottoscriverlo insieme a quest'ultimo.

Art. 13

- *soppresso* -

Art. 14

- *soppresso* -

Art. 15

IL DIRETTORE GENERALE

Il Direttore Generale è nominato dal Comitato Direttivo e resta in carica 5 (cinque) anni. La nomina è rinnovabile. Il primo Direttore Generale successivo alla revoca dello stato di liquidazione della Fondazione deliberata dal Comitato Direttivo in data 12 febbraio 2021 viene individuato in chi svolge le funzioni di Dirigente dell'Ordine nazionale dei biologi ai sensi degli articoli 9 e 10 del vigente Regolamento in tema di requisiti di onorabilità e professionalità per rivestire la carica di componente degli Organi dell'Ordine Nazionale dei Biologi.

Il Direttore Generale:

- esercita i poteri che gli sono assegnati dal Comitato Direttivo e dal Presidente della Fondazione;
- partecipa alle adunanze del Comitato Direttivo e del Comitato Scientifico;
- predispone un programma annuale della attività della Fondazione, su cui esprime parere il Comitato Scientifico in vista della successiva approvazione del Comitato Direttivo;
- coadiuva il Presidente nell'esecuzione delle delibere del Comitato Direttivo;
- dirige e coordina le attività, gli uffici della Fondazione ed il relativo personale e propone la nomina dei responsabili delle singole aree;
- propone al Comitato Direttivo di deliberare assunzioni o licenziamenti del personale sulla base delle esigenze rilevate;
- predispone il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione del Comitato Direttivo, con il parere favorevole dell'Assemblea di Partecipazione, nel rispetto della modalità e dei termini di cui all'articolo 16.

Art. 16

ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO DELLA FONDAZIONE

L'esercizio finanziario va dall'1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno il Comitato Direttivo approva il bilancio economico di previsione per l'anno successivo ed entro il 30 (trenta) giugno il bilancio consuntivo dell'anno precedente.

I bilanci devono essere accompagnati dalla relazione del Collegio dei Revisori.

Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere utilizzati per il ripianamento delle eventuali perdite delle gestioni precedenti, ovvero per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali (anche immobili) utili per l'incremento e il miglioramento della sua attività.

È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi o di riserve durante la vita della Fondazione, eccetto che ciò non sia imposto per legge.

Art. 17

GRATUITÀ DEGLI INCARICHI

Tutte le cariche sono onorifiche, fatta salva quella di Sindaco Revisore e fatto salvo il diritto al rimborso delle spese di viaggio, soggiorno e di tutte quelle sostenute in ragione dell'incarico, purché documentate.

Il Comitato Direttivo può stabilire opportune indennità in ragione del ruolo e dell'impiego assicurato all'attività della Fondazione dal singolo organo o dai partecipanti al singolo organo.

Art. 18

SCIoglimento DELLA FONDAZIONE

In caso di scioglimento della Fondazione, per qualunque causa, i beni immobili rimangono ai Fondatori sulla base dei rispettivi conferimenti iniziali, mentre quelli mobili vanno destinati secondo le indicazioni stabilite dal Comitato Direttivo.

I Fondatori possono richiedere lo scioglimento della Fondazione in caso di non operosità della medesima o di modifiche, anche di fatto, degli scopi per cui la Fondazione stessa è stata costituita.


La verifica degli elementi che giustificano la richiesta di scioglimento è rimessa alla insindacabile valutazione di un collegio arbitrale.

Art. 19

MODIFICHE STATUTARIE

L'atto costitutivo ed il presente Statuto potranno essere modificati solo previa specifica delibera adottata all'unanimità dal Comitato Direttivo sentito il parere dell'Assemblea di Partecipazione.

Il Comitato Direttivo dovrà provvedere senza indugio e comunque non oltre 30 (trenta) giorni dall'adozione di detta delibera, a compiere ogni attività necessaria per l'adeguamento dello statuto in conformità di questa ed ad ogni atto necessario a tal fine richiesto dalla legge e dall'autorità competente.



Art. 20

CLAUSOLA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del codice civile e le norme di legge vigenti in materia.

Copia conforme all'originale nei miei atti con annessi allegati.

Consta di 20 (venti) fogli.

Roma, 6 settembre 2022



A handwritten signature in black ink is written over a red circular notary seal. The seal features a central emblem with a star and is surrounded by the text "NOTAIO IN CARICA" at the top and "ALFONSO DI BRUNO" at the bottom. To the right of the seal, there is a small handwritten mark that appears to be "ml".